



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69

del 20 GIU. 2017

OGGETTO:

<<Ricorso proposto davanti al T.A.R. Sez. di Catania dalla C.I.G.A.T. S.r.l. contro questo Comune. Costituzione in giudizio>>

L'anno duemiladiciassette addì 20 del mese di Giugno

alle ore 13,00 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

con l'intervento dei Signori

		Pres.	Ass.	
1) Sig.	Bellia Antonino			SINDACO
2) Sig.	Scalia Giovanna Marta			ASSESSORE
3) Sig.	Florenza Sandra			ASSESSORE
4) Sig.	Russo Giovanni			ASSESSORE
5) Sig.	Caruso Orazio			ASSESSORE

Risultano presenti n. 5

Risultano assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bella**

Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalla Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Ricorso proposto davanti al T.A.R. Sez. di Catania dalla C.I.G.A.T. S.r.l. contro questo Comune. Costituzione in giudizio>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Ricorso proposto davanti al T.A.R. Sez. di Catania dalla C.I.G.A.T. S.r.l. contro questo Comune. Costituzione in giudizio >>.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

san giovannilapunta@pec.it - 9 D37 - Piazza Europa s.n. - tel. 09 5417111 - Fax 09 54 10 717 - C. F. 004 59 70 873 -
www.san giovannilapunta.gov.it

SETTORE AA. GG. e II.

Servizio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Servizio
Contenzioso

Il Capo Servizio Contenzioso
(Dott. Vincenzo Costa)

Sindaco

IL SINDACO
(Antonio Bellia)

OGGETTO:

Ricorso proposto davanti al T.A.R. Sez. di Catania dalla C.I.G.A.T. S.r.l. contro questo Comune. Costituzione in giudizio.

ELENCO ALLEGATI:

- o Ricorso proposto davanti al T.A.R. Sez. di Catania, ns. prot. n° 13991 del 10/05/2017;
- o Nota prot. n° 712/UT del 22/05/2017.

Il 16/6/2017


UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale in seduta di
del 20/06/2017 con deliberazione n° 69 ore 13:00

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta di provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

Data 16/6/2017  IL RESPONSABILE


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

Data 16/06/17  IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE
Data 20.6.2017  IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazioni in diminuzione € _____

Stanziamento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

**IL VICESEGREARIO DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

Visto il ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania dalla Sig.ra La Malfa Eleonora nella qualità di legale rappresentante della C.I.G.A.T. S.r.l. contro questo Comune, assunto al protocollo dell'Ente con n° 13991 del 10/05/2017, per l'annullamento del provvedimento prot. n° 6915 del 06/03/2017 con il quale sono state rigettate le istanze di condono edilizio in sanatoria prot. n.ri 10164 e 1065 del 02/04/1986, rif. n° 1247 e 2336, ai sensi della L. n° 47/1985 e L.R. n° 37/1985 avanzate da Lo Verde Elena (dante causa della società ricorrente) per gli abusi edilizi eseguiti nella realizzazione dell'immobile con destinazione alberghiera sito in questa Via Balatelle e del provvedimento prot. n° 2872 del 27/01/2017 con il quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di diniego della sanatoria edilizia;

Rilevato che con nota prot. n° 712/UT del 22/05/2017 il Dirigente del Servizio Repressione Abusivismo Edilizio, nella considerazione degli illeciti perpetrati, ha manifestato la necessità della costituzione di questo Ente nel giudizio di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania per la rappresentanza e difesa di questo Comune nel sopraccitato giudizio;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e, successivamente; modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011 e segnatamente l'art. 26 comma 2 lettera I in merito alla competenza della Giunta ad agire e resistere in giudizio;

Vista la delibera di G.M. n° 49 del 03/05/2016 ad oggetto: "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune" e nel dettaglio l'art. 2 ove è testualmente previsto che gli incarichi esterni per la rappresentanza e difesa di questo Comune in giudizio sono conferiti con Decreto Sindacale;

Vista la Delibera di C.C. n° 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati";

Vista la Delibera di G.M. n° 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016";

Avuto presente il D.Lvo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lvo n. 126/2014, ed il D.Lvo n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lvo n. 126/2014, ed in particolare l'art. 163 del D.Lvo 267/2000 come modificato e integrato dal D.Lvo 118/2011 e dal D.Lvo 126/2014 che disciplina la gestione in esercizio provvisorio;

PROPONE

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

1. Di costituirsi nel giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania dalla Sig.ra La Malfa Eleonora nella qualità di legale rappresentante della C.I.G.A.T. S.r.l. contro questo Comune, con ricorso assunto al protocollo dell'Ente con n° 13991 del 10/05/2017, di cui in narrativa;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera N dello Statuto Comunale, approvate con Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 2 della "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune", approvato con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016, gli incarichi esterni per la rappresentanza e difesa di questo Comune in giudizio sono conferiti con Decreto Sindacale e di dare, altresì, atto che con successiva convenzione saranno disciplinati i rapporti tra il professionista incaricato dal Sindaco e l'Ente;
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza, e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line - art. 32 L. 18/06/2009 n° 69 - e l'inserimento per estratto nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs. 14/03/2013 n° 33, come modificato dal D.lgs n° 97 del 25/05/2016, Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania

SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

PROT. N° 712 / U.T.

DEL 22 MAG. 2017

Al Settore Affari Generali ed Istituzionali

Avv. A. Di Salvo

c/o

Capo Servizio Contenzioso

Dr. V. Costa

SEDE

OGGETTO: Ricorso proposto avanti al TAR sez. di Catania da C.I.G.A.T. c/Comune di San Giovanni La Punta. **Riscontro.**

AAAAAAAAAAAA

Si riscontra la nota prot. n°174/Con del 17/05/2017, con la quale si trasmette il ricorso assunto con prot. gen. n°13991 del 10/05/2017, per contro dedurre in merito.

Con licenza per esecuzione lavori edili del 20/08/1968, il sindaco pro-tempore concedeva alla sig.ra La Verde Elena, nulla osta per costruire un albergo e ristorante in via Balatelle di questo Comune su progetto esitato dalla CEC nella seduta del 12/08/1968, subordinatamente al piano terreno e a quattro piani sopraelevati (altezza non superiore a metri 18,50), [allegato 1];

Con istanze di condono edilizio, ai sensi della L.N. n°47/85, prot. gen. n°10164/10165 del 02/04/1986, ns. rif. 1247 e prot. gen. n°26611/26612 del 02/10/1986, ns. rif. 2336, presentate a nome **Lo Verde Elena**, volte ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria per gli abusi edilizi, ai sensi e per gli effetti della L.N. n°47/85, mediante presentazione di tre modelli, legge 47/85 modello D, per la pratica rif. 1247, di due modelli legge 47/85 modello D, per la pratica rif. 2336, per abusi eseguiti nell'immobile sito in questa via Balatelle, in catasto urbano al foglio 11 particella 248, concernenti l'esecuzione di interventi edilizi abusivi rispetto alla licenza per esecuzione lavori edili del 20/08/1968, per la costruzione di un **albergo/ristorante**, da erigersi in questa via Balatelle, i cui abusi consistono rispettivamente, per quanto concerne la prima istanza nella realizzazione di:

1. opere in difformità della licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito, tipologia abuso "4", per modifiche eseguite al terzo piano fuori terra con un'altezza inferiore rispetto a quella approvata.
2. opere realizzate in assenza della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, tipologia abuso "1", per copertura al piano terra dello spazio tra l'intercapedine ed il prospetto nord dell'edificio.
3. opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 13 della presente legge, tipologia di abuso "7", per aver apportato delle modifiche non valutabili in termini di superficie o di volume; mentre per quanto concerne la seconda istanza nella realizzazione di, opere in difformità della licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito, tipologia abuso "4", per avere costruito, a piano seminterrato sul lato ovest, adiacente al corpo scala, un locale da destinare a centrale termica per i servizi dell'edificio (allegati 2 e 3 con acclusi versamenti e copie atto notorio).

Premesso preliminarmente che:

Con ordinanza sindacale n°55/87 del 24/08/21987, veniva diffida la ditta La Verde Elena e La Malfa Vincenzo a non eseguire i lavori relativi alla realizzazione di una piscina (allegato 4);

Con rapporto dei Dipartimenti Vigilanza Urbana ed Urbanistica prot. N°446/C.A./P.U. del 12/09/1987, veniva accertato che: "nell'immobile sito in questa via Balatelle ult.trav. sx, di proprietà della ditta La Malfa Enzo, erano stati eseguiti i lavori edili, senza concessione ed in difformità

dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale n°30/87, prot.n°20874 del 06/08/1987, riferiti a ulteriori opere non previste nella medesima e cioè:

1) stradella di collegamento a fondo naturale, fra l'edificio di proprietà dello steso, da destinare ad albergo-ristorante, e la via Balatelle, per circa mt.80 di lunghezza ed un'ampiezza media di circa mt. 6,00, sprovvista di autorizzazione;

2) realizzazione, in difformità all'autorizzazione sopra menzionata, di altra stradella di collegamento a fondo naturale fra l'immobile da destinare ad albergo-ristorante e la Prov.le S. Gregorio-Catania nel tratto di strada ricadente in questo territorio comunale denominata via Madonna delle Lacrime. In particolare, tali difformità consistono nel mutamento della quota di campagna e con trasformazione delle livellette quotate con dislivelli varianti da quota zero sino a raggiungere in alcuni tratti mt.15/20 circa di altezza con consistente materiale di riporto in pietrame lavico di grossa pezzatura. Altresì l'andamento della sede stradale tracciata era anche difforme, rispetto alla planimetria allegata all'autorizzazione sopra menzionata. Inoltre nel tratto di innesto di detta stradella con la strada pubblica (ult. trav. sx di via Balatelle) veniva previsto un ampio spazio probabilmente per essere destinato, in base alle caratteristiche proprie ed a quanto dichiarato dalla ditta proprietaria a zona parcheggio dell'albergo. Ancora la sistemazione del terreno impegnava anche altra estesa area non soggetta ad opere edilizie, ricadente nel vigente P.d.F. in zona "L" di vincolo assoluto, nella quale era stato realizzato lo scavo di una grossa buca profonda circa mt.12 e con un raggio di mt.10 circa che la ditta proprietaria sostiene di avere eseguito per soddisfare le condizioni poste dall'ufficiale sanitario, relative alla realizzazione di pozzetti di assorbimento per il defludio delle acque piovane. Tale scavo presentava caratteristiche tecniche che apparivano eccessive e forse legate anche alla realizzazione di una piscina richiesta ma non autorizzata. Infine la ditta in oggetto segnata era sprovvista dell'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale in ordine all'apertura del gard-rail ivi posto ed al conseguente sbocco della strada a fondo naturale nell'arteria Provinciale.

3) Risultava mutato il posizionamento dell'albergo-ristorante rispetto alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata con la conseguente mancata demolizione di una vecchia villetta su cui ricadeva proprio l'ubicazione dell'albergo medesimo realizzato solo parzialmente.

4) Figurava altresì interessata altra zona di terreno adiacente alla prevista stradella con sbocco in via Madonna delle Lacrime con altro materiale di riporto di pietrame lavico di grossa pezzatura, tant'è che i movimenti di terra effettuati avevano trasformato radicalmente lo stato dei luoghi." (allegato 5);

In data 23/09/1987, veniva notificata al sig. La Malfa Enzo nato a Piazza Armerina il 03/01/1925 e residente a San Giovanni La Punta via P. Nicolosi n°29, l'ordinanza sindacale n°63/87 del 17/09/1987, inerente il rapporto dei Dipartimenti Vigilanza Urbana ed Urbanistica prot. N°446/C.A./P.U. del 12/09/1987, con la quale veniva disposta la sospensione dei lavori, la demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi, entro il termine di novanta giorni dalla notifica; (allegato 6)

In data 12/09/1990, veniva notificata al sig. La Malfa Enzo, nella qualità di Amministratore Unico della IMECO s.r.l., la nota prot. gen. n°21021 del 16/08/1990, concernente l'accertamento di inottemperanza all'ordinanza sindacale n°63/87 del 17/09/1987 (allegato 7);

Con rapporto del Comando Polizia Municipale prot. n°85/CA/PM del 13/03/1991, veniva accertato che: "nell'immobile sito tra queste vie Madonna delle Lacrime e Balatelle di proprietà della ditta La Malfa Enzo nella qualità di amministratore unico della IMECO s.r.l., erano in corso lavori edili abusivi consistenti nel riporto di pietrame lavico sul sedime retrostante l'albergo-ristorante e prospettante la via Balatelle con innalzamento della quota originaria del terreno, da un minimo di circa mt. 1,00 ad un massimo di circa mt. 2,50 (allegato 8);

In data 29/07/1991, veniva notificata al sig. La Malfa Enzo l'ordinanza sindacale n°56/91 del 01/07/1991, inerente il rapporto del Comando Polizia Municipale prot. n°85/C.A./P.M. del 13/03/1991, con la quale veniva disposta la sospensione dei lavori, la demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi; (allegato 9)

Con nota prot. n°2458/U.T. del 26/07/1993, veniva inoltrata all'Ufficio Socio-Sanitario di questo Ente, relazione istruttoria inerente le istanze prot. n°11109 del 30/04/1992 e prot. n°4275 del 23/02/1993, in ditta La Verde Elena, rivolte ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità ai soli fini igienico-sanitari dell'edificio sito in questa via Balatelle s.n.c., da adibire ad albergo-ristorante, dalla quale è emerso quanto segue: "... omissis...., inoltre da riscontro con il progetto approvato prodotto dalla titolare sono state riscontrate difformità totali, nonché corpi di fabbrica non presenti sia nei sopradetti

elaborati né in quelli presentati dalla ditta per la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità ai soli fini igienico sanitari e vistati dall'Ufficiale Sanitario.omississ....è stata realizzata una piscina nel terreno circostante, ricadente in una zona riportata nel vigente P. di F. come zona di vincolo assoluto di in edificabilità,omississ...., la quale piscina, peraltro veniva tassativamente ed esplicitamente esclusa dall'autorizzazione n°30/87 del 06/08/1987,omississ.... Per gli abusi edilizi condotti, la ditta La Verde Elena ha presentato due istanze di condono edilizio ai sensi della legge 47/85 di cui in premessa, per le quali venivano formulate richieste di integrazione.omississ...." (allegato 10);

La Commissione Straordinaria con provvedimento prot. n°4321/S.S. del 30/08/1993, autorizzava l'agibilità ai soli fini igienico-sanitari dell'immobile sito in questa via Balatelle s.n.c. - fraz. Tappeto - con esclusione del 3° piano non utilizzabile per uso residenziale in quanto di altezza inferiore a quella regolamentare. Nel medesimo provvedimento si rileva altresì quanto segue: " Resta ferma la presenza di difformità totali rispetto al progetto approvato prodotto dalla titolare emerse in fase istruttoria da parte dell'Ufficio competente per la definizione delle quali il procedimento è in corso con riserva dei relativi provvedimenti ai sensi delle vigenti norme urbanistiche" (allegato 11);

Il Sindaco pro tempore con provvedimento prot. n°7958 del 25/03/1996, rilasciava provvisorio certificato di agibilità, ai sensi dell'art.15 L.R. 07/06/1994, n°19, dell'albergo-ristorante sito in questa via Balatelle n°12/B di proprietà della C.I.G.A.T. S.r.l., nella quale, tra l'altro, venivano riportate tutte le riserve del caso (allegato 12);

L'ARTA gruppo XXXIV, con nota prot. n°3997 del 25/03/1999, in atti al prot. gen. n°8647 del 01/04/1999, ha trasmesso a questo Ente, in copia, per notifica e per i consequenziali provvedimenti di competenza la decisione C.G.A. n°32/99 sul ricorso in appello n°1346/95, proposto dalla IMECO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. Enzo La Malfa, per l'annullamento della sentenza n°2180/94 resa dal TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania, sez. II^, in data 08/03/1994 e depositata il 30/09/1994, con la quale il C.G.A. rigetta l'appello per i motivi che meglio vengono ampiamente descritti ed illustrati nelle parti propedeutiche della stessa, in cui vengono fatti rilevare tutti gli abusi edilizi perpetrati nel tempo nell'immobile adibito ad albergo-ristorante sito in questa via Balatelle, e, che per come si rileva testualmente: "....omississ.... Tutte le altre opere, abusivamente realizzate, collegate funzionalmente e da vincolo pertinenziale con la struttura alberghiera, comportando trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio ed mutamento di destinazione, sia valutate singolarmente e, comunque, come complesso unitario, implicavano, di certo il previo conseguimento della concessione edilizia. Infine conclude testualmente: omississ....Ritiene, quindi il Consiglio che tutte le opere abusive descritte nell'ordinanza sindacale n°63/87 sia che li consideri singolarmente oppure unitariamente, erano, comunque, soggette al regime concessorio e che, conseguentemente corretto è l'iter procedurale seguito dall'Amministrazione." (allegato 13);

Con nota prot. n°24159 del 28/08/1995 venivano fornite notizie al Comando carabinieri - Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Catania e alla Procura della Repubblica di Catania (allegato 14).

Con nota prot. gen. n°2872 del 27/01/2017, veniva avanzata comunicazione di avvio procedimento di diniego, delle pratiche di condono edilizio ns. riff. 1247 e 2336, recante gli estremi di consegna della medesima (allegato 15);

Con nota prot. gen. n°6915 del 06/03/2017, diniego n°07/2017, venivano denegate le istanze di condono edilizio ns. ns. riff. 1247 e 2336, recante gli estremi di notifica (allegato 16);

Si ritiene che, nella fattispecie, in considerazione degli illeciti perpetrati, a parere di questo Ufficio, necessita la costituzione in giudizio da parte di questo Ente.


Si resta a disposizione di ulteriori chiarimenti in merito.

San Giovanni La Punta, li _____

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)




PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1)	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE




Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 69 della seduta
20/06/2017
ore 13,00 che previa lettura viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


I COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
- essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE


IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 21/06/2014 al _____.
Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

